

**DECRETO DEL VICESINDACO**  
**DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 94 - 6677/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E  
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI  
BOLLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.I. -  
PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Considerato** che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

**Premesso** che per il Comune di Bollengo:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-23948 del 11/10/1988, modificato da tre successive Varianti, approvate con deliberazioni G.R. n. 14-27808 del 19 luglio 1999, n. 66-5975 del 7 maggio 2002 e n. 27-6319 del 5 luglio 2007;

- ha approvato, cinque Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 41/1997
- ha adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 08/11/2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 452 del 06/02/2018, pervenuto in data 07/02/2018 (ns prot. n. 16753 del 07/02/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n.VP\_003/2018)

#### **i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 1.992 abitanti al 1971; 1.946 abitanti al 1981; 1.941 abitanti al 1991; 1.989 abitanti al 2001 e 2.112 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in incremento del + 5,7%;
- superficie territoriale di 1.422 ettari, quasi interamente di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 864 ettari con pendenza inferiore al 5%, 232 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 326 ettari con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 721 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 362 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella "**Zona Omogenea 9**" della Città Metropolitana di Torino denominata "*EPOREDIESE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto C.M.;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani Ambito 24 denominato "*Ivrea*" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- non è individuato dal PTC2 in un Ambito di Diffusione Urbana;
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 del PTC2;
- è individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2, quale Ambito produttivo di Livello 2;
- il centro storico è individuato dal PTC2 come di tipo D quale parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione;
- infrastrutture per la mobilità: infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle ex Strade Statali n. 228 del Lago di Viverone e n. 338 di Mongrando, ora di interesse provinciale e dalle Strade Provinciali n. 80 di Caravino e n. 263 di Piverone
  - è interessato dal progetto di viabilità 15.2 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 1.7 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio

-è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Riale; Rio dell'Albera; Rio Vignarossa

- tutela ambientale

-una porzione consistente del territorio è interessato da un Sito di Importanza Comunitaria "S.I.C.", individuato dalla Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" IT1110057 denominato "Serra d'Ivrea";

- parte del territorio è individuata dal P.T.C. come "area di approfondimento e pregio ambientale", denominata "Lago di Viverone e Serra Morenica d'Ivrea";

- parte del territorio comunale è sottoposto al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del P.T.R.;

- secondo la classificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058 il Comune è in zona 4;

**dato atto** che il Comune di Bollengo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Bollengo a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 08/11/2017 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente del Comune di Bollengo, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli elaborati grafici, al fine di "risolvere, con la presente variante, alcuni bisogni - anche puntuali - emersi di recente nella comunità locale. Essi sono in sintesi:

1. riequilibrare l'edificazione ad uso abitativo, tra richieste di stralci e nuovi bisogni/attese, nonché recepire - ove possibile - le richieste di modifica delle previsioni vigenti a seguito di attuazioni avvenute;

2. dare compatibilità ad un'area edificata per l'insediamento di funzioni di servizio pubblico in ambito Attrezzature Sanitarie per una casa di riposo per anziani, sopprimendo un'analoga previsione vigente a ridosso dell'abitato storico;

3. rendere più coerente e comprensibile l'Art. 26 delle NTA di PRG con la definizione dell'Art. 52 del Regolamento Edilizio, in merito alla disciplina delle opere di recinzione;

4. precisare il disegno della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici nell'area di confluenza tra la Strada Provinciale n. 228 e la Strada dell'Allaas".

In particolare la Variante prevede:

PUNTO 1:

- "A": in area Ex-Fornace si intende ricondurre l'ambito di una vecchia cascina compresa in area normativa "ICE" (commerciale/direzionale) ad una più congrua area "AER" (prevalente destinazione residenziale), in linea con altre aree presenti

nell'intorno che presentano la medesima condizione, non essendo mai stata destinata ad attività del settore economico;

- “B”: a tergo delle aree ormai attuate “CC17” e “CC22”, vi è un’area di circa 2.100 mq che risulta servita dalle urbanizzazioni e dotata di accessibilità. È volontà dell’Amministrazione Comunale accordare a quest’area un’edificabilità per aree di completamento (aree “AC”); [tale previsione dovrà trovare giustificazione con le “*Prescrizioni che esigono attuazione*” contenute all’ art. 17 commi 8, 9 e 10 delle N.d.A. del PTC2, in quanto **suolo agricolo e naturale ricadente nella classe 2<sup>a</sup> d’uso dei suoli**;
- “C”: sul confine con il comune di Burolo, alle spalle del Castello, vi è un’ampia proprietà che include alcuni fabbricati, in parte abitativi ed in parte di *pertinenza, non più funzionali all’attività agricola* e che la proprietà intende utilizzare anche per avviare un’attività di B&B. L’intera area, con i fabbricati, è oggi ricompresa nell’ambito agricolo di valore paesaggistico da P.R.G. e si propone di riconoscere un ambito consolidato con prevalente destinazione residenziale “AER”, circoscritto all’area realmente occupata dagli immobili. Si propongono eventuali modesti ampliamenti. L’area **ricade in classe geologica IIIa per circa il 50% posto verso nord (il resto in Classe II)**. Stante la disciplina definita per tale categoria...tenuto conto che l’area riconosce solo una situazione esistenze con fabbricati interamente legittimati da un Condono Edilizio, non ci sono controindicazioni a tale perimetrazione, che non induce possibilità di nuova edificazione, ma solo eventuali modesti ampliamenti, che comunque la norma...già disciplina come segue:[*Nella Classe IIIa*] *Eventuali ampliamenti di edifici isolati e non cartografabili alla presente scala sono ammessi solamente a seguito di dettagliata indagine geomorfologica, idrogeologica e idraulica che ne stabilisca analiticamente l’appartenenza ad una classe di rischio inferiore ...* [premessi che la documentazione trasmessa è priva degli estratti della “*Carta di sintesi dell’idoneità urbanistica*” per cui è possibile riferirsi solo ai contenuti citati in Relazione e qui riportati, per rendere attuabili gli interventi posti nella porzione d’area in classe di rischio idrogeologico IIIa, la Relazione rende necessaria la redazione di una “*dettagliata indagine geomorfologica, idrogeologica e idraulica che ne stabilisca analiticamente l’appartenenza ad una classe di rischio inferiore*”: **non è coerente** con la condizione di cui alla lettera g) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i in merito al requisito della Variante quale “**parziale**”, che cita “*non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente*”. Inoltre, l’intervento (relativamente alla porzione in classe IIIa) **non è compatibile con le “prescrizioni che esigono attuazione”** di cui al comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: “**...sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico...**”. Qualora l’area coinvolgesse ambiti boscati da PTC2, devono trovare altresì applicazione le “*prescrizioni che esigono attuazione*” del PTC2 artt. 17 comma 10 e 26 comma 3 ];

- “D”: in Via Roma, nel tratto compreso tra la chiesa di San Rocco e l’intersezione con Via Cavour, l’Amministrazione intende trovare soluzione ad un problema di sicurezza della strada creando un’accessibilità dal retro della cortina di fabbricati. Da ciò scaturisce la proposta di variante di due piccoli ambiti di completamento residenziale da attuare con Permesso di Costruire Convenzionato (S.F. complessivamente pari a 1.977 mq) una viabilità pubblica da realizzarsi - in parte - attraverso dismissioni connesse all’attuazione dei suddetti completamenti;
- “E”: nella zona di “confine” tra l’area prevalentemente residenziale e quella più propriamente produttiva, in principio di Via Nigra, vi sono due piccoli appezzamenti, per i quali l’Amministrazione ritiene giusto riconoscere la più idonea zona “Aree libere interstiziali entro il territorio urbano” (Art. 45 delle NTA);

PUNTO 2: il Comune intende allocare in una zona diversa l’esistente previsione “*Servizi di livello extra-comunale per Attrezzature Sanitarie*”. Tale ambito esistente ha una superficie di 10.498 mq, non è mai stato caratterizzato da un preciso interesse e presenta un uso del suolo agricolo seminativo. Esiste invece un ambito posto al margine sud-orientale del Comune che risulta già in parte compromesso da strutture edificate che, un tempo, ospitavano una grande attività di ristorazione. L’Amministrazione vorrebbe riconoscere su questo ambito la medesima disciplina che il PRG assegna alla previsione vigente per realizzare una struttura RSA da 3 nuclei di 20 posti letto;

PUNTO 3: modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Art. 26 *Recinzioni e muri di contenimento* delle N.T.A. di P.R.G. in coerenza con il Regolamento Edilizio.

PUNTO 4: viene meglio precisato il disegno della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici nell’area di confluenza tra la SP n. 228 e la Strada dell’Allaas;

#### Ricadute delle modifiche proposte sulla Capacità Insediativa di Piano:

la Variante prevede di “recuperare” della Capacità insediativa residenziale “*tenuta in riserva*” dalle precedenti varianti parziali, che l’avevano ridotta di 40 abitanti rispetto al dato originario e rileva che il Comune ha attuato il 60% delle previsioni del P.R.G. vigente per le aree di completamento e di espansione. [considerato che la Variante prevede l’incremento di 24 abitanti e che il Comune ha attuato il 60% delle previsioni del P.R.G. vigente per le aree di completamento e di espansione, quanto proposto non è rispondente con la **condizione di variante “parziale” ai sensi della lettera e) del comma 5 art. 17 LR 56/77** e s.m.i., che cita: ...“*non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale (vigente) in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio* ]

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come

modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 43 del 08/11/2017** di adozione della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente:

**-contiene** *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [che occorrerà riverificare sulla luce delle precisazioni sopra evidenziate] e **non contiene** (ad eccezione del p.to f) *“il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;**

**-non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; **tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse**”);*

**Preso atto che** ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale, al fine della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.I. con il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; pertanto, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto *“Soggetto con Competenze Ambientali”*, ai sensi della normativa sopracitata;

**consultato** il servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino in data 26/02/2018;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

**vista** la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

**tenuto conto** che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/03/2018;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ..."*;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 08/03/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### DECRETA

1. **che, ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente del Comune di Bollengo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 08/11/2017, **presenta alcune incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", per le motivazioni di seguito esposte:

- l'intervento punto "1 C" relativamente alla porzione di area in classe di rischio idrogeologico "IIIa" **non è compatibile** con le "*prescrizioni che esigono attuazione*" di cui al comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "*...sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico...*";

- la previsione punto "1 B" dovrà trovare giustificazione con le "*Prescrizioni che esigono attuazione*" contenute all' art. 17 commi 8, 9 e 10 delle N.d.A. del PTC2, in quanto **suolo agricolo e naturale ricadente nella classe 2<sup>a</sup> d'uso dei suoli**;

- ulteriori considerazioni: qualora l'area di cui al p.to "1 C" coinvolgesse ambiti boscati da PTC2, devono trovare applicazione le "prescrizioni che esigono attuazione" del PTC2 artt. 17 comma 10 e 26 comma 3.

1.che, alla luce dell'**espressione di incompatibilità** sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la...città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.... o i progetti sovracomunali approvati ....., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla .....città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";

1.che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I., **sono formulate osservazioni anche in merito alla classificazione della Variante** in particolare alla lettera g) comma 5 art.17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente*" e lettera e) medesimo comma "*...non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio*";

1.di **trasmettere** il presente Decreto al Comune di Bollengo, per i successivi provvedimenti di competenza;

**1.che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.**

Torino, 14/03/2018

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato a Ambiente e Vigilanza ambientale,  
Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela Fauna e  
Flora, Parchi ed Aree protette, Personale,  
Organizzazione, Patrimonio, Sistema informativo e  
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione  
territoriale e Difesa del Suolo,  
Assistenza Enti locali, Partecipate  
(Marco Marocco)